



18989-22

In caso di diffusione del
presente provvedimento
compilare e consegnare a
gli uffici competenti
a
dalla
Città di
L'importo dell'imposta
IL CANCELLIERE
Lucia Maridini

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da
Aldo Aceto - Presidente - Sent. n. sez. 631
Gianni Filippo Reynaud PU - 30/03/2022
Giuseppe Noviello R.G.N. 42775/2021
Ubalda Macri - Relatore - Motivazione semplificata
Alessandro Maria Andronio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta nel procedimento a carico di (omissis)

avverso la sentenza in data 17/05/2021 della Corte di appello di Caltanissetta, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito per le parti civili l'avv. (omissis) che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale per essere i reati estinti per prescrizione

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 17 maggio 2021 la Corte di appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza in data 12 febbraio 2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Enna, ha assolto l'imputato dal reato di violenza sessuale aggravata perché il fatto non sussiste.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta per vizio di motivazione perché per l'assoluzione la Corte di appello avrebbe dovuto operare la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sentendo nuovamente la persona offesa.

Sia la parte civile che l'imputato hanno depositato memorie con cui hanno ribadito le rispettive ragioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

L'imputato era stato condannato in primo grado perché, mentre prestava il servizio di vigile urbano, era entrato in casa della persona offesa e l'aveva costretta a subire atti sessuali, consistenti in palpeggiamenti del seno e baci sul collo e sulla bocca.

La Corte di appello invece ha pronunciato sentenza di assoluzione ritenendo perplessa la prova. In particolare, la persona offesa aveva riferito che, dopo l'abuso, aveva chiamato il suo legale che le aveva consigliato di farsi, era uscita di casa e aveva incontrato una vicina alla quale non aveva detto nulla, quindi, aveva incontrato il fioraio e in lacrime gli aveva raccontato tutto. I Giudici hanno osservato che dai tabulati non emergeva la prova della telefonata al legale, mentre era anomalo che la donna si fosse confidata con il fioraio e non con la vicina. Inoltre, un vicino di casa aveva dichiarato di aver visto la persona offesa dopo la violenza e non aveva scorto alcun turbamento. Ulteriore elemento di incertezza era costituito dalle ragioni di astio del fioraio e di altro teste nei confronti dell'imputato. In particolare, il procedimento archiviato nel 2011 era stato riaperto nel 2016 quando un teste aveva dichiarato di aver saputo da un collega che aveva dichiarato il falso allorché aveva confermato l'alibi dell'imputato. Aperto un procedimento per favoreggiamento, la Corte di appello aveva concluso per l'assoluzione, stante l'inattendibilità accusatoria del teste che aveva determinato la riapertura del procedimento. I Giudici hanno accuratamente valutato il contesto conflittuale nell'ambito lavorativo dell'imputato e hanno concluso per l'inaffidabilità sia dei riscontri esterni sia, come detto, del narrato della persona offesa.

Il Procuratore generale solleva la questione in diritto della necessità della rinnovazione istruttoria per fondare la pronuncia di assoluzione dopo una sentenza di condanna.

E' pacifico in giurisprudenza però che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è tenuto a offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera

approfondita e diffusa gli argomenti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado (tra le più recenti, Cass., Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Masturzo, Rv. 282612 - 01). Il giudice di appello non ha dunque un obbligo di rinnovazione, bensì di motivazione rafforzata, che nella specie è stato adeguatamente assolto.

Il ricorso del Procuratore generale è pertanto inammissibile

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

Così deciso, il 30 marzo 2022


Il Consigliere estensore

Ubalda Macri



Il Presidente

Aldo Aceto



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge

